LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 05-10-2004 REGIONE LOMBARDIA

DISCIPLINA PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

N. 41 del 7 ottobre 2004

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

ARTICOLO 7

(Nuovi impianti)

- 1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti, di competenza del comune, è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità:
- a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) alle prescrizioni fiscali;
- c) alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria,

ambientale e stradale;

- d) alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
- e) ai provvedimenti di cui all'articolo 3;
- f) al parere vincolante di conformità di cui all'articolo 1, comma 3.
- 2. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1 il comune rilascia la concessione edilizia di cui all'articolo 6, comma 2.
- 3. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della I. 59 del 15 marzo 1997).
- 4. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).
- 5. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a Km. 5 dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 3.